

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
presentate il 15 febbraio 1996 *

1. Nel presente caso, la Corte è chiamata a conoscere di un ricorso presentato dalla Commissione il 6 luglio 1995, diretto a far dichiarare, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, che il Regno del Belgio, non avendo adottato e messo in vigore nel termine prescritto le disposizioni necessarie alla trasposizione della direttiva del Consiglio 20 giugno 1990, 90/385/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi ¹, e non informando di tali provvedimenti la Commissione, è venuto meno agli obblighi incombentigli in virtù della direttiva.

2. L'art. 16 della direttiva 90/385 dispone, a proposito del termine per la trasposizione della stessa nel diritto interno, quanto segue:

«1. Gli Stati membri adottano e pubblicano anteriormente al 1° luglio 1992 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 1993.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva».

3. Non avendo ricevuto alcuna notizia della trasposizione della direttiva 90/385 in diritto interno belga nel termine prescritto, la Commissione ha ritenuto il Regno del Belgio inadempiente e il 14 ottobre 1992 ha inviato al governo belga una lettera di diffida, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, invitandolo a presentare le sue osservazioni sulla questione entro il termine di due mesi.

4. Non avendo ricevuto risposta alla lettera di diffida e tenuto conto della persistenza dell'infrazione, il 2 luglio 1993 la Commissione ha inviato al governo belga un parere motivato con il quale accertava l'inadempienza del Regno del Belgio agli obblighi incombentigli in forza della direttiva 90/385 e invitava lo Stato membro ad adottare i

* Lingua originale: lo spagnolo.

1 — GU L 189, pag. 17.

provvedimenti necessari per conformarsi al parere motivato nel termine di due mesi.

5. Il governo belga non ha risposto al parere motivato né emanato i provvedimenti necessari per trasporre la direttiva 90/385 nel suo diritto interno. Le autorità belghe, con lettera 28 marzo 1995, si sono limitate a informare il segretariato generale della Commissione che il progetto della normativa interna diretto a trasporre la suddetta direttiva in diritto belga era stato sottoposto al parere del Consiglio superiore d'igiene.

6. La Commissione ha pertanto deciso di presentare alla Corte il ricorso in oggetto, diretto a fare accertare la violazione delle disposizioni della direttiva 90/385, in particolare dell'art. 16, da parte del Regno del Belgio, per non aver emanato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al contenuto della direttiva, o, in ogni caso, per non averle comunicate immediatamente. La Commissione chiede altresì la condanna del Regno del Belgio alle spese.

7. Nel suo controricorso, il Regno del Belgio non nega l'inadempimento contestatogli dalla Commissione, ma si limita a comunicare che la normativa interna di attuazione della direttiva 90/385 ha già ottenuto il parere favorevole del Consiglio superiore d'igiene e quello dell'Ispettorato delle finanze, ma abbisogna ancora di quello del Consiglio di Stato.

8. Nel presente caso è stato dimostrato senza smentita che il Regno del Belgio non aveva emanato nei termini le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative interne necessarie per conformarsi alla direttiva 90/385. Il Regno del Belgio è quindi venuto meno agli obblighi incombentigli in forza dell'art. 189, terzo comma, del Trattato CE e della direttiva 90/385, in particolare del suo art. 16.

9. Poiché il ricorso della Commissione è integralmente fondato e le sue domande vanno accolte, il Regno del Belgio va condannato alle spese, a norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura.

Conclusione

10. Per questi motivi, propongo alla Corte di:

«1) dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo adottato e messo in vigore nel termine prescritto le disposizioni necessarie alla trasposizione della direttiva del

Consiglio 20 giugno 1990, 90/385/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, è venuto meno agli obblighi incombentigli in forza dell'art. 189, terzo comma, del Trattato CE e dell'art. 16 della direttiva;

- 2) condannare lo Stato membro convenuto alle spese di causa».